

**Tribunale di Verona – Ordinanza 8.11.2012
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

IL GIUDICE

omissis

rilevato che la ricorrente, quale socia accomandante della XY S.a.s., ha chiesto la revoca ex art. 2259 comma 3 c.c. della resistente, socia accomandataria, dalla carica di amministratore, nonché la nomina della stessa ricorrente quale “amministratrice provvisoria” deducendo: a) la stipulazione, non autorizzata, di un contratto preliminare di affitto dell’unica azienda sociale, con sostanziale modificazione dell’oggetto della società, costituita al fine di gestire aziende aventi ad oggetto attività di ristorazione e simili; b) l’esposizione nel bilancio del 2010 di prelievi inesistenti della ricorrente dell’importo di € 38.660,39 al fine di occultare le perdite della società;

rilevato, in particolare, che la ricorrente, sotto il primo profilo, dopo aver censurato nel ricorso introduttivo la stipulazione di un contratto preliminare nel gennaio 2012, ha contestato la stipulazione di un nuovo contratto preliminare nell’ottobre 2012;

considerato, a tal riguardo, che deve ritenersi ammissibile la deduzione di questo nuovo comportamento a fondamento della domanda cautelare, in quanto costituisce una circostanza di fatto sopravvenuta all’instaurazione del procedimento e comunque nel procedimento cautelare non è configurabile un regime di preclusioni in relazione alla definizione del *thema decidendum*;

considerato, inoltre, che l’azione di merito in funzione della quale è proposta la domanda cautelare deve ritenersi ammissibile, in quanto l’art. 2259 comma 3 c.c. è applicabile anche alle società in accomandita semplice e, d’altra parte, l’esclusione di poteri amministrativi in capo al socio accomandatario si può desumere implicitamente dall’art. 2318 c.c., come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 5019/09);

considerato, poi, che va ribadita la correttezza della chiamata in causa dell’altro socio accomandante della società, in quanto: a) l’amministratore delle società di persone è nominato dai soci secondo la schema del mandato

collettivo, tanto più nell'ipotesi in cui la sua nomina sia avvenuta con l'atto costitutivo (in giurisprudenza si è correttamente parlato di rapporto plurisoggettivo a carattere unitario: v. Trib. Piacenza 22/4/04); b) la revoca giudiziale dell'amministratore è quindi destinata ad incidere sulla posizione di tutti i soci che hanno nominato l'amministratore stesso; c) in altri termini, nel giudizio per la revoca per giusta causa dell'amministratore, il giudice è di fatto chiamato a risolvere un conflitto tra il diritto del socio che agisce alla revoca ed il diritto degli altri soci al mantenimento; d) è quindi condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di merito che ravvisa in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i soci, pur a fronte dell'autonoma soggettività della società di persone;

considerato, quanto al *fumus boni iuris*, che può esprimersi una prognosi di fondatezza in merito alle contestazioni della ricorrente, atteso che: 1) è pacifico che la resistente dopo, il primo tentativo denunciato nel ricorso introduttivo, abbia di recente stipulato un contratto preliminare di affitto dell'azienda della società, mentre non è stata allegata alcuna prova dell'adesione della ricorrente a tale decisione (non essendo sufficiente in questa prospettiva la semplice comunicazione della trattativa negoziale); 2) la resistente non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare la veridicità dell'appostazione contabile dei prelievi della ricorrente per € 38.660,39 nel bilancio 2010, essendosi limitata a contestare apoditticamente le deduzioni avversarie;

considerato in particolare, quanto alla prima contestazione, che: a) deve considerarsi una grave irregolarità gestoria il comportamento dell'amministratore che ponga in essere atti negoziali che modifichino sostanzialmente l'oggetto della società, poiché tali atti nelle società di persone, a prescindere dall'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione rilasciata all'organo amministrativo, richiedono l'adesione unanime dei soci secondo il principio generale ricavabile dall'art. 2252 c.c., involgendo una modifica dell'atto costitutivo; b) questa irregolarità non è esclusa dal consenso preventivo di alcuni soci, in quanto le possibilità di modificare l'atto costitutivo della società di persone a maggioranza è stata prevista dal legislatore in ipotesi eccezionali (come quella considerata dall'art. 2500-ter c.c.) e tra queste non rientra la modifica

dell'oggetto della società; c) l'affitto (o la cessione) dell'unica azienda esercitata da una società costituita allo scopo di esercitare aziende nel settore della ristorazione, equivale ad una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale della società, tanto più in un contesto (come quello evidenziato dalle parti) di esclusione di ulteriori attività commerciali della società stessa; d) ed infatti, la stipulazione di contratti di affitto o di cessione, in tali casi, può ritenersi ricompresa nell'oggetto sociale solo se strumentale alla realizzazione dello scopo della società, ossia la gestione diretta di un'attività commerciale (come, nel caso di specie, si desume anche dalla delimitazione dell'oggetto sociale contenuta nell'atto di modifica dell'atto costitutivo del 14/2/95, laddove si prevede espressamente che la società può stipulare contratti di locazione o di affitto al solo fine di realizzare la gestione diretta delle attività commerciali ivi indicate); e) la circostanza che la resistente abbia deciso di sottoscrivere un contratto preliminare di affitto di azienda, senza preoccuparsi dell'adesione preventiva della ricorrente, per di più nel corso di un procedimento cautelare, finalizzato ad accertare proprio l'illiceità di tale comportamento (sia pure in un contestato caratterizzato da trattative delle parti) e soprattutto in quadro di probabile verifica di una causa di scioglimento della società (posto che l'impossibilità di qualsiasi determinazione, conseguente al contrasto tra soci detentori quote paritarie della società, comporta una sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, a norma dell'art. 2272 c.c.), costituisce una grave ed evidente violazione dei doveri di correttezza e diligenza facenti capo all'amministratore;

considerato che la gravità di tale condotta e ancor di più la spregiudicatezza dell'ulteriore condotta contestata, valutate nel quadro dell'evidenziata probabilità della verifica di una causa di scioglimento della società, giustificano l'esclusione immediata del potere gestorio in capo alla resistente (senza attendere l'esito del giudizio di merito) e quindi consentono di ravvisare il *periculum in mora* necessario per l'accoglimento della domanda cautelare;

considerato quindi che la prima delle domande cautelari della ricorrente deve essere accolta;

considerato che invece non può essere accolta la seconda domanda cautelare (di nomina di un amministratore

provvisorio della società in sostituzione di quello revocato), in quanto l'interferenza del controllo giudiziale nella nomina dell'organo gestorio della società è ammissibile solo nei casi in cui sia espressamente prevista (v. artt. 2409, 2275, 2487 c.c.) e nel caso di revoca cautelare dell'amministratore (nelle società di persone come nelle società a responsabilità limitata) non è previsto;

considerato, d'altra parte, che la verosimile impossibilità per i soci di raggiungere il consenso necessario per la nomina di un nuovo amministratore (tramite modificazione dell'atto costitutivo con la previsione di un nuovo socio accomandatario), non giustifica, di per sé (in mancanza di un'espressa previsione), l'intervento giudiziale richiesto, ma conferma solo la probabile verifica di una causa di scioglimento della società;

considerato che la soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese del procedimento cautelare;

ACCOGLIE

la prima domanda cautelare e quindi revoca CB dalla carica di amministratore della XY S.a.s.;

RIGETTA

la seconda domanda cautelare;

omissis